

Deforestazione e disboscamento illegale

Protezione delle foreste e disboscamento in Italia



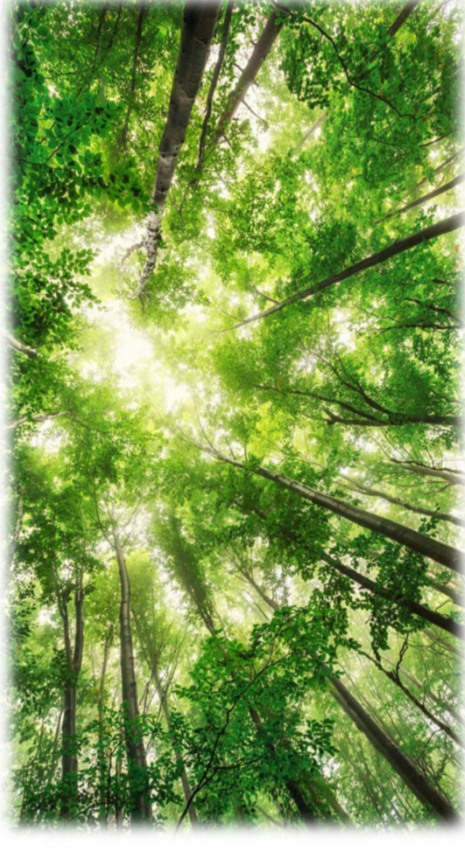
Cap. Lorenzo Zanforlin
Comandante del Nucleo Carabinieri CITES di Trieste
Napoli, 13 giugno 2024

European Timber Regulation: EUTR

Bene giuridico tutelato: foreste del nostro pianeta, la biodiversità e la sostenibilità della raccolta di legname.

Le **foreste** sono fonte di benefici ambientali essenziali per l'umanità, quali la conservazione della biodiversità e delle funzioni ecosistemiche, nonché la tutela del sistema climatico. Ed al contempo anche di benefici economici e sociali. (*considerando (1) del Reg. 995/2010*)

Chi viene punito? Le persone che non valutano il rischio che il legno importato nell'UE sia di **provenienza illegale**



I protagonisti dei controlli in Italia



Autorità Competente

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste

Autorità di controllo



Autorità Amministrativa

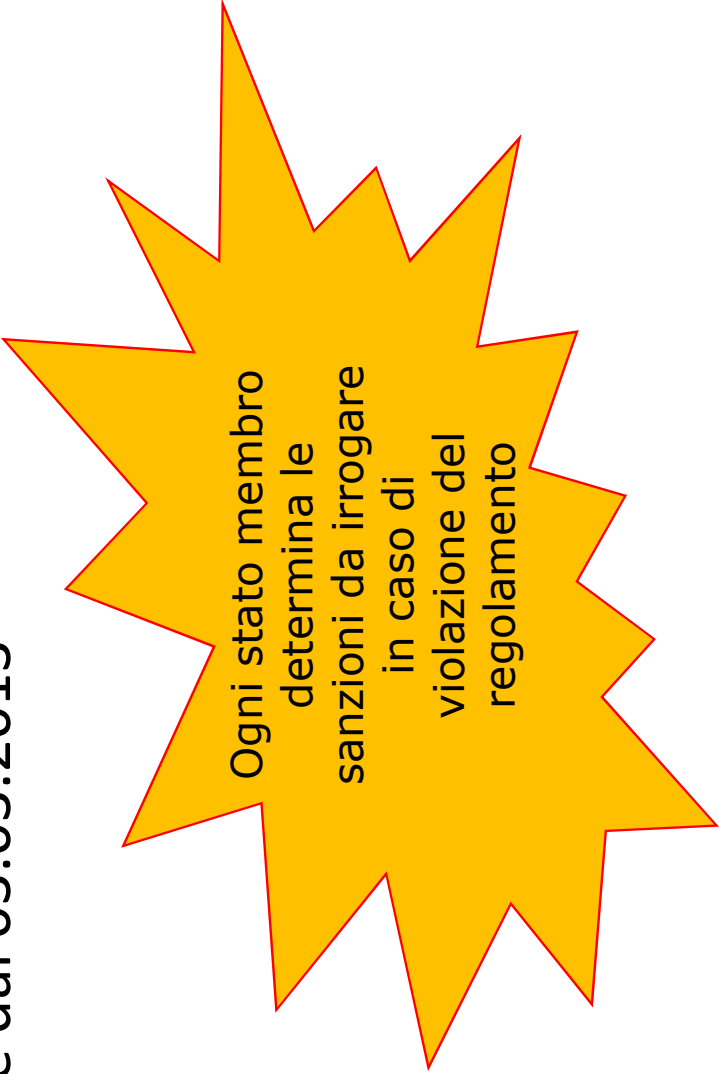
Autorità Amministrativa CITES,
EUTR/FLEGT

La legislazione sanzionatoria europea

**Reg. (UE) 995/2010 del parlamento europeo e del consiglio del
20 ottobre 2010 in vigore dal 03.03.2013**

Art. 19 Sanzioni

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sequestro;
- c) sospensione della licenza.



Ogni stato membro
determina le
sanzioni da irrogare
in caso di
violazione del
regolamento



La legislazione sanzionatoria nazionale

D. Lgs. 178/2014: attuazione del Reg. 2173/2005 (FLEGT) e del Reg. 995/2010 (EUTR)

Art. 6 Sanzioni

REATI

ILLEGAL LOGGING

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque importa nel territorio dello Stato legno o prodotti derivati esportati dai paesi aderenti a un accordo di partenariato, di cui all'[articolo 1 del regolamento \(CE\) n. 2173/2005](#) in mancanza della licenza FLEGT, è punito con l'ammenda da euro 2.000 a euro 50.000 o con l'arresto da un mese ad un anno.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'operatore che commercializza, ai sensi dell'art. 2 par.1 lett. b del Reg. 995/2010, legno o prodotti da esso derivati ottenuti **violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione**, è punito con l'ammenda da euro 2.000 a euro 50.000 o con l'arresto da un mese ad un anno.
3. Se dai fatti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deriva un danno di particolare gravità per l'ambiente, le pene dell'ammenda e dell'arresto si applicano congiuntamente.
9. In caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 è sempre disposta la confisca del legno e dei prodotti da esso derivati.



La legislazione sanzionatoria nazionale

D. Lgs. 178/2014: attuazione del Reg. 2173/2005 (FLEGT) e del Reg. 995/2010 (EUTR)

Art. 6 Sanzioni

SANZIONI AMMINISTRATIVE

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non dimostra anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, di avere posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza di cui all'[articolo 6 del regolamento \(UE\) n. 995/2010](#), anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione europea, **è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro 5.000 per ogni 100 chilogrammi di merce, con un minimo di euro 300 fino ad un massimo di euro 1.000.000**, per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta, di cui all'[articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e successive modificazioni.

NON E' PREVISTA LA CONFISCA PER TALE MANCANZA



La legislazione sanzionatoria nazionale: sfide di implementazione

D. Lgs. 178/2014: attuazione del Reg. 2173/2005 (FLEGT) e del Reg. 995/2010 (EUTR)

Art. 6 Sanzioni

NON E' PREVISTA LA CONFISCA PER LA VIOLAZIONE ART. 6 COMMA 4

Art. 13 comma 2 L. 689/1981:

«Possono altresì procedere al **sequestro cautelare** delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il [codice di procedura penale](#) consente il sequestro alla polizia giudiziaria»

Art. 20 comma 3 L. 689/1981:

«Le autorità stesse possono disporre la **confisca amministrativa** delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.»

Il controllo della dovuta diligenza

Le 3 parti della dovuta diligenza: art. 6 comma 1 Reg. 995/2010

a. accesso alle informazioni - documenti di tracciabilità

Informazioni che l'operatore deve raccogliere inerenti l'approvvigionamento del legno o prodotti da esso derivati immessi nel mercato interno.

b. valutazione del rischio

Procedure che consentono all'operatore di analizzare il rischio che il legno importato non sia di origine illegale.

c. mitigazione del rischio

Procedure di attenuazione del rischio, qualora non trascurabile, che comprendono la trasmissione di ulteriori informazioni, documenti o controlli, anche da parte di terzi, per escludere la provenienza illegale del legname.

Analisi documentale: problematica del controllo

La documentazione acquisita in sede di controllo è copiosa (centinaia di documenti per una singola importazione anche in lingue straniere). Sono necessari giorni a volte mesi per l'analisi e la verifica della conformità con il reg. 995/2010.

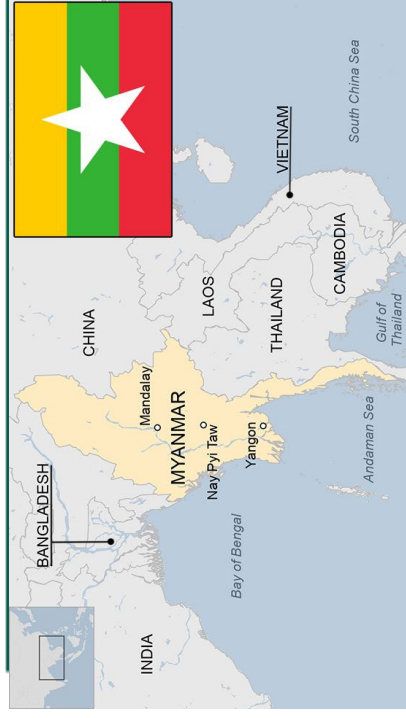
La contestazione immediata ex art 14 L. 689/81 NON è possibile!

Sentenza nr. 11697/2021 del 06/07/2021 Tribunale di Roma
Sezione II Civile:

«La copiosa documentazione prodotta prova l'opposto di quello che si vorrebbe ricavare. Anche sotto una copiosa quantità di carte, emerge la vera realtà di un traffico di prodotti dalla illegale commercializzazione sullo sfondo di una colpa professionale di spessore.»



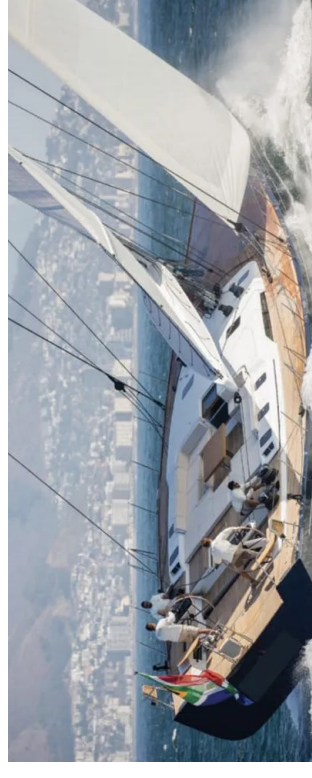
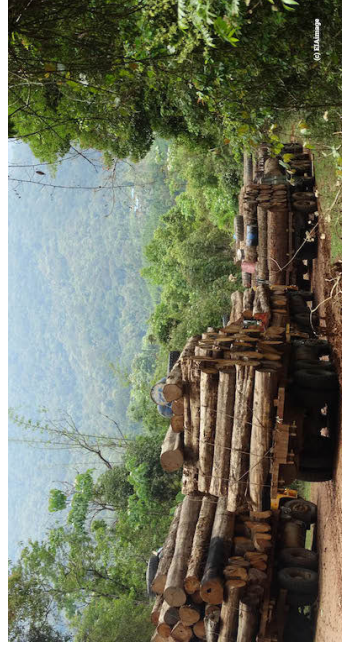
Caso studio: importazione teak dal Myanmar



**Colpo di stato in
Birmania il 1°
febbraio 2021**

Reg. 401/2013: misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania

Reg. 998/2021: modifica l'all. IV al Reg. 401/2013.



Caso studio: importazione teak dal Myanmar

09/12/2020

Conclusioni delle Autorità Competenti per l'attuazione del Regolamento europeo sul legname (EUTR) sull'applicazione degli articoli 4, paragrafo 2, e 6, dell'EUTR alle importazioni di legname dal Myanmar.

Obiettivo: garantire condizioni di parità nell'attuazione del reg. EUTR in tutti gli stati membri.

1. Accesso alle informazioni (art. 6.1 lett. a Reg. 995/2010)

al momento e per tutti i raccolti precedenti questa conclusione, un operatore che desideri acquistare legname o prodotti del legno ricavati da legname raccolto in Myanmar, **non può accedere a tutte le informazioni necessarie per istituire un sistema di dovuta diligenza e svolgere la due diligence in piena conformità con gli articoli 4 (2) e 6 dell'EUTR**, a causa dell'indisponibilità di alcuni documenti, leggi e regolamenti obbligatori per legge

2. Valutazione del rischio (art. 6.1 lett. b Reg. 995/2010)

Il rischio di raccolta illegale di legname in Myanmar è elevato, in particolare per quanto riguarda i seguenti fattori che lo aumentano:

- specie legnose di pregio, in particolare teak;
- mancanza di capacità esecutiva di applicazione della normativa;
- corruzione;

CONTINUA

Caso studio: importazione teak dal Myanmar

- normativa sull'uso delle foreste e del suolo parzialmente superata, sovrapponibile e non trasparente, relativamente anche alle **royalties** (versamento di una somma di denaro da parte di chiunque sfrutta la foresta, da devolvere in questo caso a MTE proprietaria di tutte le foreste);
- rischio di mescolamento di legname potenzialmente raccolto legalmente con legname raccolto illegalmente e a rischio non trascurabile accumulato;
- conflitto armato interno in regioni con notevoli riserve di teak e raccolta illegale di legname;
- esportazione illegale verso paesi limitrofi (es. Cina, India) e riesportazione da lì.

3. Mitigazione del rischio (art. 6.1 lett. c Reg. 995/2010)

In considerazione dell'elevato livello di corruzione in Myanmar e della mancanza di accesso a leggi, regolamenti e informazioni fattuali affidabili e a verifiche veramente indipendenti, non ci sono misure a disposizione per attenuare adeguatamente l'elevato rischio che i raccolti illegali entrino nella catena di approvvigionamento e siano mescolati indistintamente con il legname raccolto legalmente. In questa situazione, e in combinazione con la mancanza di libero accesso alle aree di raccolta e l'estrema difficoltà di garantire un tracciamento sicuro e verificabile in modo indipendente lungo tutta la catena di approvvigionamento, la documentazione e la verifica fisica casuale da parte di enti guidati da funzionari governativi non sono misure adeguate per attenuare questo rischio.

Importazioni di teak dal Myanmar: sanzioni

anno	Importazioni	Sanzioni amministrative
2022	116	
2023	97	

Graduale riduzione delle
importazioni di teak dal Myanmar

Importo complessivo delle sanzioni:
+ € 100.000,00

Giurisprudenza in Italia

Nr. totale di sentenze: 13

EUTR extra-UE: 12

EUTR nazionale: 1

Sentenze favorevoli: 9

Sentenze NON favorevoli: 3

Importazione teak Birmania/Myanmar: 9

Importazione legno e prodotti derivati

Russia/Ucraina: 3

Taglio boschivo nazionale: 1

Sentenze Tribunale Civile di primo grado: 11

Sentenze Tribunale Civile Corte d'Appello: 1

Periodo: dal 01/12/2020 al 13/09/2023



Giurisprudenza in Italia: caratteristiche della norma

Sentenza nr. 366/2021 del 14/04/2021 Tribunale Civile di Udine:

“La norma europea violata (ndr art. 6 Reg. UE 995/2010) si configura, infatti, come norma di pericolo contro il **disboscamento illegale** e per la tutela delle foreste, della loro biodiversità, anche come impegno complementare alla lotta ai cambiamenti climatici. Lo si coglie dal tenore letterale delle premesse.. ”

Sentenza Tribunale di Ivrea Proc. nr. 2123/2020 R.G. del 19/05/2021

“È evidente l'intenzione del legislatore (comunitario e nazionale) di predisporre un sistema di tutela anticipata idoneo a scongiurare il rischio della commercializzazione di legname di provenienza illegale. In quest'ottica colgono nel segno le argomentazioni difensive dell'Amministrazione resistente, la quale ha messo in evidenza come, ai fini della presente decisione (ndr annullamento dell'ordinanza di ingiunzione), sia necessario verificare se il sig. omissis abbia predisposto ex ante il prescritto sistema di dovuta diligenza, senza che possa attribuirsi rilevanza – per escludere la configurabilità dell'illecito amministrativo contestato – a documentazione depositata ex post in sede amministrativa o giurisdizionale e nemmeno a prove costituende eventualmente assunte nell'ambito del presente giudizio di opposizione. ”

Giurisprudenza in Italia: caratteristiche della norma

Sentenza nr. 11697/2021 del 06/07/2021 Tribunale di Roma Sezione II Civile:

*“Le norme vincolanti UE sulla dovuta diligenza (due diligence) **obbligano le imprese a individuare, valutare e prevenire gli effetti negativi** potenziali o effettivi che possono comportare **le loro attività**, e quelle delle loro catene del valore (tutte le operazioni, le relazioni commerciali dirette o indirette e le catene di investimento), e che **potrebbero danneggiare l'ambiente**.”*

Sentenza nella causa nr. 1068/2022 del 04/05/2023 Tribunale Civile di La Spezia:

*“La tecnica di redazione delle norme del Regolamento di cui l'opponente denuncia la genericità; in realtà le norme sopra richiamate **individuano un sistema sufficientemente chiaro ed anche flessibile** in cui l'operatore in sede di acquisto deve verificare specifici elementi (stato e regione di provenienza, la tipologia di legno, la esistenza della concessione di taglio e la sua riferibilità ai prodotti che acquista) e/o assumere informazioni di eventuali pratiche illegali adottate nel paese produttore (accedendo, per esempio, a banche dati relative a sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea sulle importazioni o esportazioni di legno); ancora è sempre possibile per l'operatore ricorrere ad un sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo di cui all'articolo 8”*



Giurisprudenza in Italia: qualifica di operatore

Reg. (UE) 995/2010 art. 2:

- b) «**commercializzazione**», la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito. ... Non costituisce «commercializzazione» la fornitura sul mercato interno di prodotti del legno ottenuti da legno o prodotti da esso derivati che sono già stati immessi sul mercato interno; c) «**operatore**», una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati

Nel caso di specie l'opponente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza n. 3/2022 del Comando Regione CCF Liguria anche per l'insussistenza dei presupposti per la sanzione per carenza, in capo ad esso, della qualifica soggettiva di operatore -persona fisica o giuridica - che commercializza legno o prodotti da esso derivati. L'opponente reclamava che “*agli atti agli atti, NON sussista prova alcuna che possa indurre a ritenere che il pellet (nдр di provenienza Ucraina) acquistato dalla società' opponente e di cui alle succitate bolle fosse stato, al momento dell'accesso da parte degli accertatori, anche solo in parte commercializzato.*”

Sentenza nella causa nr. 1068/2022 del 04/05/2023 Tribunale Civile di La Spezia:

“ L'opposizione è infondata:

... nel caso di specie è stato accertato per tabulas (dalle bolle esaminate in sede di verifica da parte dei Carabinieri) che l'opponente ha importato dall'Ucraina Pellet corrispondente al codice doganale 4401310000, nell'anno 2019 , per complessivi 182.160,00 kg; trattasi di quantità che necessariamente è destinata alla commercializzazione; quindi, il pellet acquistato dall'opponente in Ucraina è entrato per la prima volta entrato in UE al fine di essere venduto in Italia. ”

Giurisprudenza in Italia: valutazione del rischio

art. 6.1 lett. a) Reg. (UE) 995/2010

Sentenza nr. 366/2021 del 14/04/2021 Tribunale Civile di Udine:

«non aver compiuto la valutazione o averla compiuta ma non essere in grado di dimostrarlo con la produzione di un report specifico riferito ai criteri sopra indicati, è del tutto equivalente ai fini delle violazioni della normativa.»

Art 5 par. 2 Reg. di esecuzione (UE) nr. 607/2012

1. Le informazioni concernenti l'approvvigionamento degli operatori di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 e l'applicazione di procedure di attenuazione del rischio, sono documentate in appositi **registri**, che vengono conservati per cinque anni e messi a disposizione dell'autorità competente per controlli.

2. Nell'applicare il sistema di dovuta diligenza, gli operatori **sono in grado di dimostrare** le modalità con cui le informazioni raccolte sono state verificate rispetto ai criteri di rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 995/2010, le modalità con cui è stata adottata una decisione relativa a misure di attenuazione del rischio e le modalità con cui l'operatore ha determinato il grado di rischio.

«Il ricorrente lamenta l'omissione di una precisa indicazione circa la procedura da adottare per rispettare la normativa.

In realtà tale indicazione c'è, è nella normativa stessa che non impone un preciso modello o schema di dichiarazione ma un qualsiasi modello che renda la dimostrazione del processo di valutazione effettuato secondo la griglia valutativa contenente i criteri specifici di cui alla lettera b) del Reg. UE.»

Giurisprudenza in Italia: valutazione del rischio La forma è sostanza in questo caso!

Sentenza nr. 420/2023 del 06/06/2023 Tribunale Civile di Udine:

“ In primo luogo il Ministero contesta la mancaza di forma scritta per la valutazione e la mitigazione del rischio effettuata. La ricorrente eccepisce che il Regolamento n. 995/2010 non impone alcuna forma specifica e che l’operazione può essere effettuata anche oralmente dall’operatore.

*Sul punto, **sebbene non sia imposta alcuna forma specifica o modello univoco di registro, è fondamentale che, pur scelto a discrezione dell’operatore, la forma (ad es. cartacea o elettronica) e la modalità (ad es. elaborato unico o struttura a fascicoli) riescano a dimostrare il percorso logico compiuto da parte dell’operatore e consentano all’autorità di controllo (i Carabinieri forestali- ex Corpo forestale dello Stato) di poterlo documentalmente verificare in ogni momento, anche sotto il profilo di comprensione linguistica.***

*A parere di questo Giudice appare **prudente e conforme a una diligenza esigibile a carico di un operatore professionale, procurarsi una traccia scritta delle valutazioni compiute, dei documenti originali e delle loro traduzioni..***”

Giurisprudenza in Italia: valutazione del rischio

Dato temporale

Sentenza nr. 366/2021 del 14/04/2021 Tribunale Civile di Udine:

«L'illecito previsto dall'art. 6 comma 4 del d.lgs. 30 ottobre 2014 n. 178, sanziona la mancata adozione della procedura preventiva di valutazione, posta a tutela dell'interesse generale alla **prevenzione** del fenomeno del taglio illegale del legname.

«Indipendentemente dalla effettiva lesione del bene giuridico protetto dalla norma, l'operatore che commercializza legno deve essere in grado di dimostrare di aver adottato la suddetta procedura prima di prendere la decisione di concludere l'operazione di importazione. »

«Ciò perché il procedimento di valutazione deve condurre, prima di concludere l'importazione, a poter esprimere un giudizio che si può dirigere in **due diverse direzioni**: verso la conclusione dell'operazione di importazione oppure verso la decisione di non concludere l'importazione o, addirittura, di sospendere tutte le importazioni da un determinato Paese, valutando anche i suggerimenti delle Autorità Europee.»

«Quanto al dato temporale in cui è stata effettuata la valutazione, si ribadisce che in esso sta l'essenza stessa della procedura: essa deve essere osservata prima di dare conclusione all'operazione di importazione. In questo caso non è ammesso un adeguamento in corso di verifica (non è possibile sanare ex post ciò che doveva essere fatto prima) ma è consentito dare la completa dimostrazione di un procedimento attuato ex ante, per la cui prova manchi solo l'allegazione di documentazione già formata.»

Giurisprudenza in Italia: valutazione del rischio La comprensione della lingua straniera: deve essere verificabile

Sentenza Tribunale di Ivrea Proc. nr. 2123/2020 R.G. del 19/05/2021

“ Venendo dunque al caso di specie, è pacifico in causa che, in occasione del controllo eseguito dai Carabinieri in data 24/5/2018 presso la sede della sua impresa individuale, il sig. omissis si sia limitato a produrre documentazione in lingua ucraina. Non risulta – e non è stato allegato dall’opponente – che egli comprenda tale lingua. E’ quindi giocoforza concludere nel senso che, con riferimento alle importazioni di pellet effettuate nel 2017 e nel 2018, il sig. omissis non disponeva di elementi dai quali lo stesso importatore potesse desumere – in ossequio alla lettera e alla ratio della normativa sopra citata – il luogo di provenienza del legname, la sua conformità con la legislazione applicabile nel Paese di origine e, più in generale, la sua tracciabilità (cioè il “percorso” seguito dal pellet, a partire dal taglio, per arrivare al grossista e poi all’esportatore). ”

Sentenza nr. 420/2023 del 06/06/2023 Tribunale Civile di Udine:

“ A parere di questo Giudice appare prudente e conforme a una diligenza esigibile a carico di un operatore professionale, procurarsi una traccia scritta delle valutazioni compiute, dei documenti originali e delle loro traduzioni, tenendo conto anche delle questioni poste agli enti terzi, che il ricorrente dichiara si avvalgano di personale che conosce la lingua birmana, e dei riscontri dati alle richieste dell’operatore. Tale documentazione non risulta essere stata conservata dall’operatore che si è limitato ad affermare di aver chiesto chiarimenti ai propri consulenti, che hanno dipendenti che conoscono la lingua birmana, senza allegare né il nominativo dei consulenti né le relative traduzioni. ”

Giurisprudenza in Italia: valutazione del rischio Il supporto alla decisione del grado di rischio

Sentenza nr. 366/2021 del 14/04/2021 Tribunale Civile di Udine:

*“**Non è sufficiente** (ndr per la valutazione del rischio) fare riferimento a un generico “valutazione ad opera personale del titolare” (cfr. verbale di constatazione) né affidarsi esclusivamente a certificazioni fornite dagli stessi propri partner commerciali.”*

Sentenza nr. 366/2021 del 14/04/2021 Tribunale Civile di Udine:

*“Ciò perché il procedimento di valutazione deve condurre, **prima** di concludere l’importazione, a poter esprimere un giudizio che si può dirigere in **due diverse direzioni**: verso la conclusione dell’operazione di importazione oppure verso la decisione di non concludere l’importazione o, addirittura, di sospendere tutte le importazioni da un determinato Paese, **valutando anche i suggerimenti delle Autorità Europee.**”*

Sentenza nr. 420/2023 del 06/06/2023 Tribunale Civile di Udine: importazione teak dalla Birmania

“L’Unione Europea negli ultimi anni prima del colpo di Stato aveva sollevato vari dubbi in merito alla effettiva attuazione del regolamento europeo UE sul legname proveniente dal Myanmar, riunendo anche un Gruppo di Esperti EUTR/FLEGT dell’Unione Europea, dal cui lavoro, reso pubblico il 9.12.2020”

Giurisprudenza in Italia: valutazione del rischio Il supporto alla decisione del grado di rischio

Sentenza nr. 389/2022 del 21/12/2022 Corte d'Appello di Trieste Sezione I Civile:

“La prudente valutazione richiesta all'importatore e la particolare situazione politica della zona di provenienza (con diverse contestazioni di corruzione nella pubblica amministrazione) imponevano di valutare con particolare attenzione la documentazione proveniente da quel Paese e cercare di avere altri riscontri.

Basarsi unicamente, ai fini di questa valutazione, su documentazione proveniente dall'esportatore appare non essere stata una prassi prudente e corretta tale da rispettare i requisiti richiesti dalla norma. In questo modo la ditta accertata non ha dimostrato di avere eseguito una attenta procedura di valutazione dei rischi tale da assicurare la provenienza legale del legname importato. La documentazione raccolta dalla omissis Srl nulla dice o permette di ricavare sulla prevalenza di produzione legale del legname, anche in presenza di conflitti armati. A maggior ragione per il fatto che è di comune conoscenza la presenza, in quel Paese, del problema del disboscamento illegale ai fini della successiva vendita del legname. Per questi motivi assumere, come unica prova della valutazione del rischio, la documentazione fornita dall'esportatore birmano, non appare essere sufficiente per soddisfare il requisito della norma di una attenta e prudente valutazione.”

Sentenza nr. 420/2023 del 06/06/2023 Tribunale Civile di Udine: importazione teak dalla Birmania

“ Non si condivide l'esito della valutazione effettuata sui suddetti documenti. Essi infatti sono provenienti dal fornitore del legname e dal Governo del Myanmar, enti di certo in conflitto di interessi col poter liberamente dichiarare l'esistenza di legami con il governo militare del golpe. ”

Giurisprudenza in Italia: valutazione del rischio utilizzo di certificazioni PEFC e FSC



Sentenza nr. 366/2021 del 14/04/2021 Tribunale Civile di Udine:

«Né **PEFC** né **FSC** (certificazioni allegate dal ricorrente) sono organismi di controllo riconosciuti dall'UE ai sensi dell'art. 8 del Reg. 995/2010 e pertanto **la loro produzione non dispensa l'operatore dall'obbligo di esercitare la dovuta diligenza**.

Essi inoltre non contengono alcun riferimento ai criteri richiesti dalla normativa per poter dimostrare di aver condotto una corretta valutazione dei rischi.

Infatti, per inciso, l'art. 6, sotto la lettera b), del Reg. UE 995/2010 elenca in modo specifico quali sono i criteri pertinenti per la valutazione del rischio ed essi sono:

- criterio 1) La garanzia del rispetto della legislazione applicabile, che può comprendere la certificazione o altri schemi verificati da parti terze che contemplano il rispetto della legislazione applicabile.

Questo criterio è l'unico che si potrebbe considerare rispettato nell'essersi la società ricorrente procurata le certificazioni PEFC e FSC, ...»

«Le suddette certificazioni **sono invece carenti per quanto riguarda il rispetto degli altri criteri** che la normativa europea richiede di valutare previamente ovvero:

- criterio 2) La prevalenza di produzione illegale di determinate specie di alberi;»

«- criterio 3) La prevalenza di produzione illegale o di pratiche illegali nel paese di produzione e/o nella regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto, tenendo anche conto della prevalenza di conflitti armati;»

«- criterio 4) Le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'unione europea sulle importazioni o esportazioni di legno da quel determinato Paese.»

«- criterio 5) La complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei prodotti da esso derivati.»

Giurisprudenza in Italia: valutazione del rischio

Valutazione di conflitti armati

Sentenza nr. 11697/2021 del 06/07/2021 Tribunale di Roma Sezione II Civile

*“ la **documentazione proveniente da paesi sovente in guerra** (ndr importazione di teak dal Myanmar) **non può fornire “estrema” sicurezza sulla attendibilità del dichiarato** non può certo essere esibita come prova della mancanza di colpevolezza. ”*

Sentenza nr. 420/2023 del 06/06/2023 Tribunale Civile di Udine: importazione teak dalla Birmania

*“ Secondo quanto prescritto dalle **linee guida della Commissione Europea**, laddove l’operatore valuti che in un paese è presente, come nel caso di specie, **un conflitto armato**, deve successivamente prendere in considerazione alcuni elementi che non risultano valutati nella scheda valutazione analisi del rischio predisposta dalla omissi S.r.l. (1. Se qualche passaggio della catena di approvvigionamento si trova in aree colpite dal conflitto 2. Se dalle informazioni accessibili vi è evidenza che la raccolta del legname abbia finanziato violenza o altre violazioni del diritto internazionale 3. In che misura le forze di sicurezza e i gruppi armati sono noti per essere coinvolti nello sfruttamento 4. Se le carenze della governance locale e della sicurezza contribuiscano ad aumentare il rischio di violazione della legislazione applicabile). Ebbene, nonostante la scheda di valutazione del rischio predisposta da omissis evidenzi chiaramente la presenza del colpo di stato, **la ditta non ha valutato i suddetti aspetti e l’eventuale presenza di collegamenti, non solo con il regime militare ma anche con gruppi armati presenti nel Paese.** ”*

Giurisprudenza in Italia: valutazione del rischio 'non trascurabile'

Sentenza nr. 1152/2021 del 18/11/2021 Tribunale di Como Sezione II Civile

“L’opponente contesta l’ordinanza-ingiunzione n. 47/2021 sulla base dei seguenti motivi, infondati per le ragioni che seguono:

...

3) rispetto della normativa: quanto alla considerazione che la ditta avesse valutato il rischio quale trascurabile e che per questa ragione non sussisteva alcuna necessità di mitigarlo, si tratta di circostanza che non coglie nel segno, atteso che ciò che viene motivatamente e approfonditamente sostenuto dall’ordinanza-ingiunzione è che il rischio non potesse essere qualificato in quella categoria. Nello specifico ... sono le stesse informazioni riportate sul registro della Dovuta Diligenza, come correttamente osservato dall’ente accertatore, a porsi in antitesi con la valutazione poi effettuata, atteso che ben nove criteri su dodici (cfr. pag. 6 ordinanza) non potevano che portare a considerare quel rischio quale tutt’altro che trascurabile (che significa irrisorio, irrilevante).”

Giurisprudenza in Italia: mitigazione del rischio art. 6.1 lett. c) Reg. (UE) 995/2010

Sentenza nr. 366/2021 del 14/04/2021 Tribunale Civile di Udine:

«Anche questa norma (art. 6.1 lett. c Reg. UE 995/2010) è espressione del principio di precauzione e deve seguire una precisa sequenza cronologica in quanto, all'esito della valutazione di cui alla lettera b) può rendersi necessaria una ulteriore fase di approfondimento con la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi, di cui alla lettera c).

E' impossibile aver potuto rispettare tale previsione in mancanza di una preventiva/tempestiva valutazione dei rischi.

Laddove, infatti, non sia stata posta in essere una corretta procedura di due diligence secondo la lettera b), l'operatore, nel dare seguito all'importazione, accetta il rischio di immettere sul mercato interno legno o sui derivati di provenienza illegale, in violazione anche della lettera c).»

Giurisprudenza in Italia: elemento soggettivo violazione art. 6 comma 4 D. Lgs. 174/2014

Sentenza nr. 366/2021 del 14/04/2021 Tribunale Civile di Udine:

“Quanto alla asserita mancanza dell’elemento soggettivo, si precisa che ai sensi dell’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per integrare l’elemento soggettivo dell’illecito è sufficiente la semplice colpa”

“Tuttavia l’incertezza sul dato normativo è una situazione sempre superabile, anche mediante richiesta di informazioni alla PA, soprattutto quando si tratti di operatore professionale, cioè di un soggetto nei cui confronti il dovere di conoscenza e di informazione è particolarmente intenso.”

Sentenza nr. 11697/2021 del 06/07/2021 Tribunale di Roma Sezione II Civile

*“Al di là della documentazione il ricorrente è un esperto conoscitore di legnami; la **diligenza richiesta** non è quella del comune padre di famiglia ma quella dell’esperto professionista di settore.”*

*“Agli atti non emerge con certezza la colpevolezza dolosa; **certamente emerge quella colposa**, già ampiamente sufficiente per la irrogazione della sanzione.*

*Essa appare evidente nel non avere approfondito l’origine di legno pregiato, non comune, **che proviene solo da paesi altamente a rischio**.*

Si tratta di una (macroscopica e professionale) condotta colposa che denota assenza di scrupolo nella osservanza delle particolari leggi che mirano alla salvaguardia dell’ecosistema planetario. Non bisogna dimenticare che la condotta è sanzionata a titolo di colpa”

Giurisprudenza in Italia: elemento soggettivo violazione art. 6 comma 4 D. Lgs. 174/2014

Sentenza nr. 420/2023 del 06/06/2023 Tribunale Civile di Udine: importazione teak dalla Birmania

“l’elemento soggettivo della violazione contestata si realizza anche a titolo di **colpa** sotto il profilo in questo specifico caso, non tanto della negligenza, ma della imprudenza perché l’operatore ha proceduto alla importazione anche al costo di immettere sul mercato segati di teak di provenienza illegale, decisione che se avesse valutato con maggiore prudenza non avrebbe adottato. ”

Giurisprudenza in Italia: l'esimente della buona fede

Sentenza della causa nr. 534/2023 del 13/09/2023 Tribunale Civile di Udine

*“ deve ritenersi che il sistema di due diligence **non costituisca un procedimento standard**, ma un insieme di misure e valutazioni che varia a seconda del materiale e del Paese di provenienza, con necessità di aggiornamento ogni 12 mesi (cfr. art. 2 Reg. UE di esecuzione n. 607/2012 rubricato “applicazione del sistema di dovuta diligenza”), con la conseguenza che a nulla possono rilevare gli esiti dei precedenti controlli. ”*

La valutazione del giudice

Sentenza nr. 11697/2021 del 06/07/2021 Tribunale di Roma Sezione II Civile

*“La **valutazione del giudice** non deve essere effettuata ex post, all’indomani della commissione dell’illecito ma **ex ante**: il giudice si deve porre nel momento in cui è stato adottata la condotta, prima della commissione della violazione e deve verificare la compatibilità delle scelte aziendali con i criteri fissati dal legislatore: tale verifica è assolutamente negativa per il ricorrente il quale con una maggiore diligenza (esigibile) avrebbe potuto evitare la commercializzazione illecita imputata.”*

Le sentenze NON favorevoli: sbagliando si impara

Sentenza nr. 504/2020 del Tribunale Civile di Vercelli:

«in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, la Pubblica Amministrazione assume la veste di convenuto in senso processuale ma di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che, in ordine alla distribuzione dell'onere della prova, incombe sulla amministrazione resistente il dovere di dimostrare la fondatezza della sanzione irrogata»

«Ciò posto non viene però chiarito dall'amministrazione convenuta (ndr carabinieri forestali) perché la documentazione prodotta dalla ricorrente non sia idonea e ciò soprattutto se si considera che parte ricorrente ha prodotto pacificamente anche numerosi documenti provenienti dal Myanmar Timber Enterprise»

Le sentenze NON favorevoli

Sentenza nr. 16490/2021 del 20/10/2021 Tribunale di Roma Sezione II Civile

*“ Come già rilevato in fatto, la contestazione e la sanzione di cui all’ingiunzione opposta **si incentrano sulla asserita inesistenza del “Registro della Due Diligence”**, con una locuzione, pertanto, inserita come risulta nella complessiva valutazione della documentazione fornita dal ricorrente in sede di verifica, che sembrerebbe far riferimento ad una sorta di **modello tipo di Registro**, con connotazioni predefinite, modello tipo che, in realtà, **non è dato rinvenire in atti legislativi o regolamentari.***

Fatta questa premessa, rileva il Tribunale, pertanto la fondatezza dell’eccezione del ricorrente”

*“Coerentemente alle prescrizioni normative sopra richiamate e agli esiti della verifica a carico del ricorrente e della società omissis, pertanto, la motivazione per una eventuale violazione a carico del ricorrente **non avrebbe certo potuto limitarsi ad affermare l’inesistenza del “Registro della Due Diligence”** – come è invece avvenuto – **ma avrebbe dovuto, invece, riguardare la puntuale confutazione della effettiva adeguatezza della documentazione raccolta dal ricorrente ai fini della valutazione del rischio**, in sede di verifica prodromica all’acquisto dei tronchi di cui è causa, per definire il rischio in questione “trascurabile”, documentazione di cui, invece, non è stata contestata dall’Amministrazione resistente la effettiva valenza certificativa della liceità del taglio dei tronchi nel Paese di origine”*